



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO MOCCI

- Presidente -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Consigliere -

Dott. MARIA ENZA LA TORRE

- Consigliere -

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI

- Consigliere -

Dott. RAFFAELE CAPOZZI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

IPOTECARIA
CATASTALE

U.d. 26/02/2020 - CC

R.G.N. 36370/2018

Cont. 6602

Rep.

PN

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 36370-2018 proposto da:

ADER AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

F. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 26, presso lo studio dell'avvocato PIETRO BORIA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7441/9/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI.

n.36370/2018 (1127)**RILEVATO**

che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Avellino, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. " F
avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 2015;

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato **ad un unico motivo**, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 25 comma 2 e 26 comma 2 del d.P.R. n. 602 del 1973; dell'art. 27 del reg. comunitario n. 910 del 2014; della decisione della commissione CEE n. 1506 del 2015, dell'art. 18 comma 5 del d.m. n. 44 del 2011, nonché del d.P.R. n. 68 del 2005, recante il regolamento per l'utilizzo della pec., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto non era controverso che le cartelle sottese al preavviso impugnato fossero state notificate alla società contribuente via pec; secondo la CTR la notifica di dette cartelle sarebbe stata nulla in quanto il file contenente la cartella aveva un'estensione "pdf" anziché "p7m", ritenendo che solo quest'ultima fosse in grado di garantire l'integrità del documento trasmesso, l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto; al contrario, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento cartacea non comportava l'invalidità dell'atto, non essendo stata detta nullità espressamente sancita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed essendo solo necessario

che l'atto fosse inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; e detti principi, elaborati con riferimento alle cartelle in formato cartaceo, valevano altresì per le cartelle in versione informatica; era poi errato ritenere che la cartella formato "pdf" (c.d. formato pades) non fosse equipollente al formato "p7m" (c.d. formato cades), avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che le firme digitali del tipo cades e del tipo pades fossero equivalenti, si da essere entrambe ammissibili;

che la contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato;

che invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 10266 del 2018) ha escluso la sussistenza di un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, sì che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le opportune verifiche, anche con riferimento al diritto comunitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, nella dottrina e nella prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf";

che è pertanto da ritenere che le 11 cartelle di pagamento, costituenti il presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dalla società contribuente, siano state ad essa regolarmente notificate a mezzo pec;

che, pertanto, il ricorso in esame va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2020.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi



08 LUG 2020

Il Funzionario Giudiziario

IL PRESIDENTE
dr. Mauro MOCCI

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA